



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMANDO PROVINCIALE VV.F. CAMPOBASSO

DPR 1 agosto 2011, n° 151

**Nuovo regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi**

SEMINARIO 30 GIUGNO 2013

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DÌ INIZIO ATTIVITA'
E PROCEDIMENTI DÌ PREVENZIONE INCENDI
(S.C.I.A.)**

I Procedimenti di Prevenzione Incendi dopo il 7 ottobre 2011...

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

Si prefigge :

*Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa
tale da non rappresentare un ostacolo all'inizio di
nuove attività o a modifiche delle esistenti*

*Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi
VVF, concentrando maggiormente l'attenzione sulle
attività con rischio di incendio più elevato*

Dal 7 ottobre 2011 -Le novità

Con il D.P.R. 151/2011 le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.

CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

CATEGORIA B

Attività mediamente complesse

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni

CATEGORIA C

Attività complesse

Avvio dell'attività tramite SCIA

CONTROLLI CON SOPRALLUOGO A CAMPIONE
(ENTRO 60 GIORNI)

(Rilascio su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica)

CONTROLLI CON SOPRALLUOGO
(ENTRO 60 GIORNI)

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

La documentazione ...(art. 3):

La segnalazione certificata prodotta prima dell' inizio dell' attività determina gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del (CPI),

Solo se correttamente corredata dalla seguente documentazione:


- Dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;*
- Asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F.;*
- Le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;*
- Progetto per le sole attività poste in **Categoria A**, (relazione tecnica, elaborati grafici).*

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

La valutazione dei progetti ...(art. 3):

- Non è prevista per le attività di cui alla categoria A, nemmeno in forma volontaria;*
- Prevista per le nuove attività di cui alle categorie B e C ed in caso di progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;*
- Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa;*
- La conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.*

Schema di valutazione del progetto



Gestione delle Modifiche (art. 4, co. 6)

MODIFICA

Che variano la lavorazione o le strutture, la destinazione dei locali o la qualità dei materiali e delle sostanze pericolose presenti, ovvero le condizioni precedentemente accertate.

Comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza?

No

Il titolare, prima dell'avvio dell'attività, deve presentare al Comando VV.F. o al SUAP la SCIA.

Si

Il titolare deve presentare al Comando o al SUAP il progetto per le attività di cui all'allegato I categorie B e C

Prima dell'avvio dell'attività, il titolare deve presentare la SCIA antincendio

Modifiche Attività Esistenti (allegato IV del D.M. 7 agosto 2012)



**MODIFICHE
RILEVANTI AI
FINI DELLA
SICUREZZA
ANTINCENDIO**

A

Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;**
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio**

B

Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente

Modifiche Attività Esistenti (allegato IV del D.M. 7 agosto 2012)



**MODIFICHE
RILEVANTI AI
FINI DELLA
SICUREZZA
ANTINCENDIO**

C

Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- i. incremento della potenza o della energia potenziale ;**
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.**

D

Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;**
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;**
- iii. Incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;**

Modifiche Attività Esistenti (allegato IV del D.M. 7 agosto 2012)



**MODIFICHE
RILEVANTI AI
FINI DELLA
SICUREZZA
ANTINCENDIO**

D

Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio

iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali .

v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;

E

Modifica delle misure di protezione per le persone

i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;

ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;

iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

I controlli di Prevenzione Incendi ... (art. 4)

❑ Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali;

❑ Il Comando provinciale rilascerà, a richiesta, copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto;

❑ Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni.

❑ Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI per le attività ricadenti in categoria C;

❑ Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni, adottando nel contempo misure tecnico gestionali atte a mettere in sicurezza l'attività.

Schema sui controlli di p.i. per attività soggette




Schema sui controlli di p.i. per attività soggette



Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

Il Certificato di Prevenzione Incendi ... :

- Il certificato di Prevenzione Incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma va a costituire:



il risultato del controllo effettuato
e non ha validità temporale

- Il CPI assume la valenza di: “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.

Art.16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R.151/11

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

Inizio dell'Attività ... :

La ricevuta di avvenuta presentazione della

Segnalazione Certificata Inizio Attività

al Comando Provinciale, direttamente, oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio e produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del C.P.I.

(comma 1 art. 4 d.P.R.151/11)

Il nuovo Regolamento D.P.R. n° 151/2011

Adempimenti connessi all'esercizio dell'attività ... (art. 6) :

➤ Permane l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e di interventi di manutenzione che devono essere annotati in un apposito registro dei controlli;

➤ È stato eliminato l'obbligo della duplicazione del Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs81/2008 e s.m.i.

Il nuovo Regolamento D.P.R. n. 151/2011

Casi particolari ... :

Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C, conseguentemente la presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze;

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

Le altre novità Procedurali

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (art. 5) :

La richiesta di rinnovo del C.P.I. è sostituita da una dichiarazione, per tutte le attività di cui All'allegato I, attestante l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato

(attestazione di rinnovo periodico)

La conformità antincendio va rinnovata periodicamente (art.5):

Ogni 10 anni per le attività (6, 7, 8, 64, 71, 72, 77)

Ogni 5 anni per tutte le altre

L'attestazione di rinnovo deve essere accompagnata da

(asseverazione resa da professionista antincendio)

➤ attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi.

N.B.: non è più necessario recarsi in tribunale per l'asseverazione


Le altre novità Procedurali

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (art. 5) :

Qualora i titolari delle attività oggetto di prevenzione incendi siano in possesso di un certificato senza scadenza (c.d. "una tantum") o per il quale il nuovo decreto prevede una scadenza decennale, sono tenuti a richiedere il rinnovo secondo il seguente calendario:

- entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 per i certificati rilasciati prima del 1 gennaio 1988;**
- entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 per i certificati rilasciati tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999;**
- entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 per i certificati rilasciati dal 1 gennaio 2000 al 7 ottobre 2011.**

Schema rinnovo periodico della conformità antincendio



Le altre novità Procedurali .. Nuovi procedimenti volontari

NOF -NULLA OSTA DÌ FATTIBILITA' (art. 8) :

I titolari delle attività a medio - alto rischio, (categorie B e C) in caso di progetti particolarmente complessi possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale dei VVF il rilascio del NOF. Rilascio entro 30 gg.

Quali gli aspetti rilevanti dell'opera ?

Ubicazione, Comunicazioni e separazioni, Aree e impianti a rischio specifico;

Accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;

Caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, isolamento);

Resistenza al fuoco, Compartimentazione, Vie di esodo

Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico

Impianti elettrici e illuminazione d isicurezza

Mezzi e impianti di estinzione degli incendi

Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.

Le altre novità Procedurali .. Nuovi procedimenti volontari

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9) :

I titolari delle attività soggette alla P.I. e di particolare complessità possono richiedere al Comando Provinciale dei VVF di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell'opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di P.I.

Per evitare ritardi/arresti della realizzazione dovute alle visite, in fase di esame progetto è prevista la stesura di un crono-programma di visite concordate (il tutto si conclude al massimo entro 30 gg. dalla data di avvio).

La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi e non sostituiscono gli obblighi di valutazione dei progetti e dei controlli di p.i.

Le altre novità Procedurali

DEROGHE (art. 7) :


In caso di impossibilità ad osservare integralmente la specifica regola tecnica di prevenzione incendi si procede presentando:

- Istanza di deroga al Comando VV.F.: *(entro 30 gg esamina ed esprime il parere);*
 - Trasmessa alla Direzione Regionale VV.F.: *(entro 60 gg si pronuncia);*
 - Il Direttore Regionale comunica l'esito al Comando VV.F e al richiedente ;
 - Documentazione da allegare all'istanza:

(documentazione conforme al DM 07 agosto 2012, valutazione rischio aggiuntivo, misure compensative)

**Le deroghe possono essere richieste per tutte le attività normate
(soggette e non)**

Schema istanza di deroga alla conformità antincendio





MINISTERO
DELL'INTERNO



COMANDO PROVINCIALE VV.F. CAMPOBASSO

DPR 1 agosto 2011, n° 151

**Nuovo regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi**

**LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE AI
CONTROLLI**

DÌ PREVENZIONE INCENDI

SEMINARIO 8 FEBBARIO 2013

Quale esigenza.....?

L'elenco delle attività allegato al D.P.R. 151/2011 è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/02/1982 che ha determinato in alcuni casi degli accorpamenti e delle cancellazioni.

Sono state inserite nuove attività per tener conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sancita dalle vigenti normative.

Il nuovo elenco, pertanto, prevede un numero inferiore di attività soggette al controllo dei VV.F., rispetto a quello precedente (80 a fronte delle 97 attività).

Per le stesse si è mantenuto la stessa suddivisione in macrocategorie: civili, artigianali, industriali e commerciali.

I nuovi adempimenti..... Proroga

Con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante conversione in Legge del Decreto Legge 83/2012 relativo a Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata disposta la proroga di un anno ai soggetti pubblici e privati responsabili delle attività che rientrano, per la prima volta, nelle disposizioni di semplificazione di prevenzione incendi ed esistenti alla data del 7 ottobre 2011.

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011, di fatto, ha aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di nuove attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il 7 ottobre 2012.

Successivamente il termine contenuto all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, è stato prorogato al 7 ottobre 2013 dal comma 2-bis dell'art 7 del D.L. 83/2012.

Da ultimo il termine è stato prorogato al 7 ottobre 2014 per effetto del DL 69/2013, convertito con Legge 98/2013 (Decreto del fare – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).

Le nuove attività

Le nuove attività, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011, devono espletare gli adempimenti di prevenzione incendi entro il 7 ottobre 2014, sono:

(attività n. 55)

attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 mq

(attività n. 73)

edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità; strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

(attività n. 78)

aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico > 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee

(attività n. 79)


interporti con superficie > 20.000 mq.

(attività n. 80)

gallerie stradali di lunghezza > 500 m e ferroviarie > 2.000 m.


Gli accorpamenti ed unificazioni.....

Nel nuovo elenco annesso al D.P.R. 151/2011 sono stati effettuati degli **“accorpamenti”** al fine di individuare in maniera univoca ed oggettiva quelle attività che presentano una analoga tipologia di rischio, per esempio stabilimenti dove si producono e detengono liquidi infiammabili, stabilimenti dove si producono prodotti in gomma o materie plastiche, stabilimenti per la lavorazione dello zolfo, ecc.....



Gli accorpamenti ed unificazioni.....

In particolare gli accorpamenti hanno riguardato i seguenti codici di attività:





SOLAMENTE L'ESPERIENZA ACCUMULATA NEL CORSO DEGLI ANNI DAI VIGILI DEL FUOCO, SIA NEL SETTORE DEL SOCCORSO TECNICO CHE IN QUELLO DELLA PREVENZIONE INCENDI, HA CONSENTITO DI CONIUGARE L'ESIGENZA DI SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON I PRINCIPI IRRINUNCIABILI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA TUTELA DEI BENI E DELL'AMBIENTE.





FINE

**Grazie per
l'attenzione**